

XXXV° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Lecce 6 - 8 ottobre 2022

**MOZIONE CONGRESSUALE IN TEMA DI
RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E RUOLO
DELL'AVVOCATURA**

Abstract: richiesta di una sollecita attuazione della legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario (Legge 71/2022), previa interlocuzione anche con l'Avvocatura e richiesta che in sede di attuazione della legge delega vi sia un impegno affinché siano soddisfatti una serie di principi a garanzia del buon funzionamento della giurisdizione e sia prevista una maggiore partecipazione dell'Avvocatura all'attività organizzativa degli uffici giudiziari.

Il Congresso Nazionale dell'Avvocatura Italiana, riunito in Lecce

PREMESSO CHE

- la Legge 17 giugno 2022, n. 71, recante “*Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*” avvia un ampio processo di riforma dell'ordinamento giudiziario;
- l'art. 3, comma 1, lettera a) di tale legge contiene una delega al governo a introdurre la possibilità per l'avvocatura di esprimere all'interno dei consigli giudiziari un voto unitario sulla professionalità del magistrato e, in particolare, prevede di “*introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del*

- magistrato in valutazione, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati”;*
- l'art. 12, limita la possibilità per i magistrati di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa, prevedendo una modifica dell'art. 13, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 nei seguenti termini: *“Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo è consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonché il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest'ultimo caso, il magistrato non può in alcun modo essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni caso, il passaggio può essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente a un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario”;*
 - l'art. 3, prevede una modifica della procedura di valutazione della professionalità del magistrato, allo scopo di renderla più analitica, obiettiva e di ancorarla alle *performance* del magistrato e ai suoi eventuali procedimenti disciplinari pregressi;
 - l'art. 31 prevede una modifica del procedimento elettorale per l'elezione dei venti componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura, ipotizzando un sistema non più solo maggioritario, ma anche in parte proporzionale e con collegi sia nazionali che territoriali;

RITENUTO CHE

- l'approfondimento dello studio e della diffusa conoscenza dell'ordinamento giudiziario sia un elemento essenziale per l'efficacia dell'azione dell'Avvocatura in tutte le sue componenti;
- è necessario avviare una importante attività formativa in materia ordinamentale giudiziaria a favore di tutti gli avvocati interessati;
- è ancor più necessario che consiglieri giudiziari e consiglieri dell'ordine siano a loro volta destinatari di momenti di formazione per essere da un lato operatori efficaci e dall'altro significativi punti di riferimento per il Foro;

- che i piani della formazione continua ad ogni livello, a partire da quella erogata dal Consigli degli Ordini, dovranno assicurare e diffondere tra gli iscritti la conoscenza e l'interesse per i temi dell'ordinamento giudiziario

RILEVATO CHE

- la possibilità per l'avvocatura di esprimere un voto unitario all'interno dei consigli giudiziari in sede di valutazione della professionalità dei magistrati costituisce una importante possibilità di confronto fra la magistratura e l'avvocatura, che è una delle tre parti fondamentali della giurisdizione;
- agli avvocati che partecipano ai Consigli Giudiziari deve essere consentita la piena partecipazione alle valutazioni senza limitazioni di sorta;
- al fine dell'espressione dei pareri deve essere consentito ai Consiglieri Giudiziari ed ai Consigli degli Ordini l'accesso ai dati delle commissioni flussi ed ai fascicoli per la valutazione dei magistrati di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 71/2022;
- agli avvocati che partecipano ai Consigli Giudiziari deve essere consentito l'accesso ai dati necessari allo svolgimento della loro attività, e più precisamente quella che i Consiglieri Giudiziari togati acquisiscono attraverso il portale COSMAG (in cui accesso è tuttora inibito agli avvocati);

RILEVATO CHE

- la legge delega contiene diverse disposizioni che meritano apprezzamento, quali:
 - la scelta di limitare il cambio di funzioni da parte del magistrato dalla funzione requirente a quella giudicante costituisce un fondamentale strumento per garantire la terzietà e imparzialità del Giudice e, comunque, non costituisce un pregiudizio per i singoli magistrati, posto che ad oggi i cambi di funzione sono rarissimi e riguardano ogni anno un numero molto modesto di magistrati italiani;
 - lo spirito della riforma di rendere più partecipata e trasparente la procedura di valutazione della professionalità del magistrato;
 - la modifica del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura mira opportunamente a limitare il potere delle correnti all'interno della magistratura;
- in sede di attuazione della legge delega si ritiene necessario un impegno affinché:

- le valutazioni di professionalità tengano adeguata considerazione delle performance qualitative e quantitative dei magistrati in valutazione;
- al fine del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi si dia rilievo alle competenze gestionali, relazionali e di attenzione al benessere lavorativo, oltre che dell' idoneità alla interlocuzione con tutte le componenti del settore giustizia, ed in particolare gli avvocati;
- il fascicolo per la valutazione del magistrato consenta una ponderata conoscenza delle caratteristiche del magistrato sotto i profili della capacità, laboriosità, equilibrio, diligenza ed impegno;
- il collocamento fuori ruolo dei magistrati sia limitato a situazioni di effettivo interesse dell'esercizio della funzione giurisdizionale;
- gli organici della magistratura siano incrementati assicurandone la copertura, per poter rendere giustizia in tempi adeguati
- la magistratura onoraria, quale supporto alla giurisdizione di prevalente apporto forense, ferma la natura temporanea dell'incarico, trovi adeguato riconoscimento retributivo, assicurativo e previdenziale;
- sia consentita all'Avvocatura una maggiore partecipazione all'attività organizzativa degli uffici giudiziari, dando seguito alle esperienze di buone prassi già esistenti in diverse Tribunali, con l'istituzione di cabine di regia per l'organizzazione dell'esercizio della giurisdizione con particolare riferimento alla gestione ed organizzazione degli Uffici del processo, che, così come altre esperienze quali "Osservatori della giustizia", di "monitoraggio" ed i numerosi "protocolli", siglati per la gestione delle udienze soprattutto nella recente fase pandemica, dimostrano la possibilità di fattiva collaborazione fra magistratura ed avvocatura, ma anche l'assenza di organicità, affidandosi alle capacità e volontà dei singoli soggetti interessati, a scapito della possibilità di ottenere risultati soddisfacenti su tutto il territorio;

tutto ciò premesso,

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense e tutte le componenti dell'Avvocatura, istituzionale e associativa, ciascuno per quanto di rispettiva possibilità e secondo le diverse funzioni, a dare attuazione al presente deliberato e a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa per

sollecitare una pronta attuazione della Legge 17 giugno 2022, n. 71, ed a vigilare sui temi dell'attuazione delle deleghe chiedendo la preventiva conoscenza e la interlocuzione al fine della maggiore efficienza dell'ordinamento giudiziario e della giurisdizione.

Roma-Lecce, 5 settembre 2022

Avv. Giandomenico CATALANO

(sottoscrizione mediante firma digitale)